SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 272**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 novembre 1989, n. 373.

Istituzione di uffici scolastici regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Molise, per l'Umbria e per la Basilicata, con sede, rispettivamente, in Campobasso, Perugia e Potenza.

2. A tali uffici sono preposti i sovrintendenti scolastici.

Art. 2.

1. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente superiore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. La tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata delle unità di personale di cui all'allegata tabella *A*.

3. La tabella dei ruoli e delle relative dotazioni organiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è aumentata delle unità di personale di cui all'allegata tabella *B*.

4. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641

Art. 3.

1. A far tempo dalla data di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, gli uffici interregionali per l'Abruzzo e il Molise, per il Lazio e L'Umbria e per la Puglia e la Basilicata, istituiti con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella allegata, cessano dalla loro competenza territoriale interregionale e assumono la denominazione e la funzione di ufficio scolastico regionale, rispettivamente, per l'Abruzzo con sede a l'Aquila, per il Lazio con sede a Roma e per la Puglia con sede a Bari.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella allegata, assume la denominazione di ufficio scolastico regionale per il Piemonte con sede a Torino.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.338,3 milioni per il 1989, in lire 2.345,3 milioni per il 1990, in lire 2.351,8 milioni per il 1991, e in lire 2.357,5 milioni a partire dal 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*

Qualifica	Unità
Dirigente superiore	3
Primo dirigente amministrativo	3
Primo dirigene di ragioneria	3

TABELLA *B*

Qualifica	Unità
VII	15
VI	15
IV	24
II	6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo». La tabella IX allegata al decreto riguarda l'organico dei dirigenti del Ministero della pubblica istruzione.

— Il D.P.R. n. 283/1971 reca: «Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 641/1967 (Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971) è il seguente:

«Art. 3 (*Istituzione degli uffici scolastici regionali o interregionali*). — Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle regioni. A Tali uffici sono preposti sovrintendenti.

Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro per la pubblica istruzione a provveditori agli studi di prima classe o a ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione.

Il personale dei ruoli di cui alle tabelle *A* — con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale — *C, D, E* ed *F* annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato, oltre che all'amministrazione centrale e ai provveditorati agli studi anche agli uffici di cui al primo comma del presente articolo.

Il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di 1ª classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del consiglio di amministrazione ovvero su domanda.

Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale o interregionale.

L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le province della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse».

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'art. 3 della legge n. 641/1967 si veda nelle note all'art. 2.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 453):

Presentato dall'on. VITI il 2 luglio 1987.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 17 dicembre 1987, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 12 maggio 1989.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 12 aprile 1989.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1738):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 23 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 5 ottobre 1989 e approvato il 25 ottobre 1989.

89G0451

LEGGE 15 novembre 1989, n. 374.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, recante proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, recante proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 maggio 1989, n. 163, e 13 luglio 1989, n. 252.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1989, N. 325.

All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 341,6 milioni per l'anno 1989 ed in lire 683,2 milioni annui a decorrere dal 1990, si provvede con riduzione in parti uguali dei capitoli 1836 e 2804 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. A tali capitoli si applicano, conseguentemente, le disposizioni contenute nell'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 225 del 26 settembre 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale, *alla pag. 20.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4210):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro della difesa (MARTINAZZOLI) il 26 settembre 1989.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 26 settembre 1989, con pareri delle commissioni I e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 ottobre 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 ottobre 1989.

Esaminato dalla IV commissione l'11, 18, 19 ottobre 1989.

Esaminato in aula il 19 ottobre 1989 e approvato il 26 ottobre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1923):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 3 novembre 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 novembre 1989.

Esaminato dalla 4ª commissione il 9 novembre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 9 novembre 1989.

89G0452

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 ottobre 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 26 ottobre 1989, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit); con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 10,15% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 26 ottobre 1989 e scadenza il 26 ottobre 1994.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi

6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base puo essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca abilitata» avanzata per conto dell'interessato.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, per gli effetti della stampigliatura, potrà essere richiesto il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di deposito della gestione centralizzata — denominati «CTE stampigliati» — istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti in lire italiane dovrà essere effettuato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito.

Le «banche abilitate» consorziate sono altresì facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 26 ottobre 1994 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura del 10,15% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 26 ottobre di ciascun anno a partire dal 1990 e sino al 1994. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 26 ottobre di ciascun anno dal 1990 al 1994.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», nonché — nelle more dell'allestimento dei titoli stessi — per i CTE riconosciuti nei depositi di cui al precedente art. 3, i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui al successivo art. 11.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno (« giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sara determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Per i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui al terzo comma del precedente art. 7 le «banche abilitate» consorziate provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE medesimi non oltre il giorno per la parità di cambio lira/ECU stabilito al secondo comma dello stesso art. 7 per il regolamento in lire italiane.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 26 al 27 ottobre 1989 compreso, salvo chiusura anticipata, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 27 ottobre 1989, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, e senza corresponsione dei dietimi di interesse:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 24 ottobre 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 25 ottobre 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1994, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 34

89A5294

DECRETO 23 ottobre 1989.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 e L. 200 celebrative del Campionato mondiale di calcio del 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 5 della legge 3 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 settembre 1989, concernente l'emissione di monete di argento da L. 500 e L. 200 celebrative del Campionato mondiale di calcio che si terrà in Italia nel 1990;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 e L. 200 celebrative del Campionato mondiale di calcio del 1990 aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 4 novembre 1989

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5295

DECRETO 23 ottobre 1989.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 e L. 200 celebrative del Campionato mondiale di calcio del 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1988, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 settembre 1989, concernente l'emissione di monete di argento da L. 500 e L. 200 celebrative del Campionato mondiale di calcio che si terrà in Italia nel 1990;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle sue versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto sia presso gli sportelli della Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sia presso gli stands che verranno attivati nelle sedi delle singole manifestazioni;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 e L. 200 celebrative dei Campionati mondiali di calcio del 1990 entro il 31 dicembre 1990, mediante il versamento di L. 40.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «ordinaria» e di L. 70.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta, alle condizioni suddette, presso la Sezione Zecca e gli stands che verranno attivati — a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — presso le sedi delle singole manifestazioni, la cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle monete in questione alla Direzione della Zecca.

A fronte della cessione delle monete come sopra ricevute, la Direzione della Zecca effettuerà decadali versamenti alla Tesoreria centrale dello Stato pari al corrispondente controvalore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 192

89A5296

DECRETO 23 ottobre 1989.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 e L. 200 celebrative del V centenario della scoperta dell'America.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 5, della legge 3 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 settembre 1989, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 e L. 200 celebrative del V centenario della scoperta dell'America;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 e L. 200 celebrative del V centenario della scoperta dell'America, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 4 novembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5297

DECRETO 23 ottobre 1989.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 e L. 200 celebrative del V centenario della scoperta dell'America.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1988, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 settembre 1989, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 e L. 200 celebrative del V centenario della scoperta dell'America;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle sue versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto sia agli sportelli della Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sia presso gli stands che verranno attivati nelle sedi delle singole manifestazioni;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 e L. 200 celebrative del V centenario della scoperta dell'America entro il 31 dicembre 1990, mediante il versamento di L. 40.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «ordinaria» e di L. 70.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta, alle condizioni suddette, presso la Sezione Zecca e gli stands che verranno attivati — a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — presso le sedi delle singole manifestazioni, la cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle monete in questione alla Direzione della Zecca.

A fronte della cessione delle monete come sopra ricevute, la Direzione della Zecca effettuerà decadali versamenti alla Tesoreria centrale dello Stato pari al corrispondente valore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 191

89A5298

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 1989.

Entrata in funzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Milano, con sede in Monza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonché la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici;

Visto il decreto 25 novembre 1986 con il quale si è provveduto alla istituzione nelle province di Firenze e di Milano di un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede, rispettivamente, in Prato e in Monza, demandando a successivi decreti la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, nonché la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse;

Visto l'art. 2, primo comma, del menzionato decreto 25 novembre 1986 con il quale è stata attribuita al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Milano, con sede in Monza, la giurisdizione sui comuni riportati nell'allegato;

Considerata l'opportunità di provvedere alle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel menzionato decreto 25 novembre 1986 relativamente al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Milano, con sede in Monza, entra in funzione a decorrere dal 1° gennaio 1990, con competenza (compresa quella relativa alla ricezione della dichiarazione per il periodo d'imposta 1989) a decorrere dalla stessa data nei confronti dei contribuenti aventi il domicilio fiscale nei comuni indicati nel sopra richiamato allegato facenti parte della propria circoscrizione territoriale, anche relativamente ai periodi d'imposta pregressi.

Resta ferma la competenza del primo ufficio imposta sul valore aggiunto di Milano relativamente ai soggetti che cessano l'attività entro il 31 dicembre 1989 o che alla data stessa risultano sottoposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; resta ferma inoltre la competenza del primo ufficio per gli adempimenti relativi ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 1989, nonché per l'appuramento delle dichiarazioni già prodotte e l'esecuzione dei rimborsi già richiesti.

Al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto è attribuito il codice ufficio n. 096 e sarà provveduto alla riattribuzione d'ufficio di un nuovo numero di partita IVA ai contribuenti interessati mediante invio a domicilio del relativo certificato, conforme al modello allegato al presente decreto.

Art. 2.

Nell'elenco dei comuni rientranti nella circoscrizione territoriale del secondo ufficio IVA di Milano riportato nell'art. 2 del menzionato decreto 25 novembre 1986, ove scritto Cavenago deve intendersi Cavenago di Brianza e ove scritto Veduggio deve intendersi Veduggio con Colzano.

Roma, addì 16 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO IVA DI
MONZA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE
DEL NUOVO NUMERO DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA	TIPO SOGGETTO O NATURA GIURIDICA

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE	PROV.	INDIRIZZO

TIPO ATTIVITA

DATI RELATIVI AL

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

DATA ....

Il Direttore del Centro
Informativo Tasse

Bonardelli

ALLEGATO

COMUNI APPARTENENTI ALLA GIURISDIZIONE DELL'UFFICIO IVA DI MONZA

AGRATE BRIANZA
AICURZIO
ALBIATE
ARCORE
BARLASSINA
BELLUSCO
BERNAREGGIO
BESANA IN BRIANZA
BIASSONO
BOVISIO-MASCIAGO
BRIOSCO
BRUGHERIO
BURAGO DI MOLGORA
BUSNAGO
CAMPARADA
CAPONAGO
CARATE BRIANZA
CARNATE
CARUGATE
CAVENAGO DI BRIANZA
CERIANO LAGHETTO
CESANO MADERNO
CINISELLO BALSAMO
COGLIATE
COLOGNO MONZESE
CONCOREZZO
CORNATE D'ADDA
CORREZZANA
CUSANO MILANINO
DESIO
GIUSSANO
LAZZATE
LENTATE SUL SEVESO
LESMO
LIMBIATE
LISSONE
MACHERIO
MEDA
MEZZAGO
MISINTO
MONZA
MUGGIÒ
NOVA MILANESE
ORNAGO
PADERNO DUGNANO
RENATE
RONCELLO
RONCO BRIANTINO
SEREGNO
SESTO SAN GIOVANNI
SEVESO
SOLARO
SOVICO
SULBIATE
TRIUGGIO
USMATE VELATE
VAREDO
VEDANO AL LAMBRO
VEDUGGIO CON COLZANO
VERANO BRIANZA
VILLASANTA
VIMERCATE
VIMODRONE

AVVERTENZE

Il Decreto Ministeriale 25 novembre 1986 ha istituito, nella provincia di Milano, un secondo ufficio IVA con sede in Monza: tale ufficio è competente sui soggetti aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al 1° comma dell'art. 2 del citato decreto.

Il presente certificato di attribuzione del nuovo numero di partita IVA viene inviato ai contribuenti il cui domicilio fiscale risulta in uno dei comuni riportati nell'allegato.

Il nuovo numero di partita IVA ha validità dal 1° gennaio 1990 e sostituisce a tutti gli effetti il precedente numero di partita IVA il quale dovrà tuttavia continuare ad essere utilizzato per i rapporti pendenti con l'ufficio IVA di Milano.

In particolare la nuova partita IVA deve essere indicata:

- nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 1989 che deve essere presentata all'ufficio IVA di Monza;
- sulle fatture e su tutti i documenti inerenti all'attività esercitata, emessi a partire dall'1/1/1990;
- sui versamenti effettuati presso le aziende di credito a partire dall'1/1/1990 e purchè afferenti annualità d'imposta 1989 e successive. A tale proposito si precisa che detti versamenti devono essere effettuati esclusivamente presso sportelli bancari situati nei comuni riportati nell'allegato.

Nel caso in cui si rilevi la presenza di errori nei dati esposti nel presente certificato, il contribuente deve provvedere a far rettificare gli eventuali errori, entro il 31.12.1989, presso l'ufficio IVA di Milano.

89A5317

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 ottobre 1989.

Annullamento del decreto ministeriale 2 giugno 1989 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilterra di lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Caserta.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1989 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilterra di lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Caserta;

Vista la sentenza pronunciata dal tribunale civile - sezione fallimentare, di S. Maria Capua Vetere (Caserta), in data 2 marzo 1989, dichiarativa del fallimento della sopra indicata società cooperativa;

Visti gli articoli 2, comma terzo e 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Il decreto ministeriale 2 giugno 1989 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilterra di lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Caserta, dichiarata fallita con precedente sentenza del tribunale civile - sezione fallimentare, di S. Maria Capua Vetere (Caserta) in data 2 marzo 1989, è annullato.

Roma, addì 30 ottobre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A5328

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 ottobre 1989.

Nomina del presidente e dei vice-presidenti del Comitato di volontariato di protezione civile. (Decreto n. 2/035/9 Vol.).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, con il quale sono state da ultimo prorogate le disposizioni di cui al precedente art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 1676/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 4 aprile 1989, recante la nuova disciplina del Comitato di volontariato di protezione civile;

Visto il proprio decreto del 19 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1989, con il quale si è provveduto, ai sensi della citata ordinanza n. 1676/FPC del 30 marzo 1989, a costituire il Comitato di volontariato di protezione civile;

Preso atto che nella riunione del Comitato di volontariato di protezione civile del 14 settembre 1989, convocata con propria nota n. 643/035/9 Vol. del 29 agosto 1989, sono stati eletti a maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dell'art. 3 della precitata ordinanza n. 1676/FPC del 30 marzo 1989, i signori: Nervo mons. Giovanni, presidente; Paglia ing. Mario, vice-presidente e Petrucci rag. Patrizio, vice-presidente;

Ritenuto che ai partecipanti alle riunioni del Comitato di volontariato di protezione civile si debba corrispondere il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica di dirigente generale, qualora non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il sig. Nervo mons. Giovanni, presidente del centro studi e formazione «Emanuela Zancan», Padova, è nominato presidente del Comitato di volontariato di protezione civile; i signori: Paglia ing. Mario, vice presidente della Protezione volontaria civile di Alzano Lombardo (Bergamo) e Petrucci rag. Patrizio, presidente della Federazione nazionale delle pubbliche assistenze, Firenze, sono nominati vice-presidenti del Comitato di volontariato di protezione civile.

Art. 2.

Ai partecipanti alle riunioni del Comitato di volontariato di protezione civile di cui al decreto 19 agosto 1989 compete il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica di dirigente generale, qualora non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto di provvede con la somma di L. 50.000.000 posta a carico del fondo per la protezione civile di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 1676/FPC del 30 marzo 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5330

ORDINANZA 9 novembre 1989.

Determinazione del compenso spettante ai componenti la commissione tecnica costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 1988 per l'individuazione delle aree in prossimità dei porti italiani che consentano l'ormeggio di navi contenenti rifiuti tossici provenienti dalla Nigeria e da altri Paesi. (Ordinanza n. 1822/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 1988, con il quale è stata nominata una commissione tecnica con il compito di individuare delle aree in prossimità di porti italiani che consentano l'ormeggio di navi contenenti rifiuti tossici, provenienti dalla Nigeria e da altri Paesi;

Considerato il particolare impegno richiesto ai componenti della predetta commissione per l'assolvimento dei delicati compiti loro affidati, necessari ai fini della risoluzione della emergenza derivante dall'arrivo in Italia di navi trasportanti rifiuti tossici e nocivi;

Preso atto che la commissione di che trattasi ha da tempo assolto al proprio incarico, come risulta dalle relazioni prodotte;

Ritenuta la opportunità di procedere alla determinazione di un compenso da corrispondere ai componenti la commissione tecnica, in misura adeguata alle prestazioni richieste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ai componenti la commissione tecnica costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 1988 per l'individuazione delle aree in prossimità di porti italiani che consentano l'ormeggio di navi contenenti rifiuti tossici, provenienti dalla Nigeria e da altri Paesi, è attribuito, per ogni sopralluogo effettuato e per ciascuno dei componenti, un gettone di lire centomila.

Art. 2.

Ai componenti la commissione di cui all'art. 1 compete altresì il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli estranei alla pubblica amministrazione viene corrisposta, ai sensi dell'art. 28 della suddetta legge, l'indennità di missione corrispondente al grado di dirigente generale.

Art. 3.

L'onere di cui alla presente ordinanza, presuntivamente quantificato in lire 8 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile, integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1989

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

89A5331

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1989.

Utilizzo dei fondi di edilizia residenziale per la realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari delle abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo dello Stato e per iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, che reca norme per l'edilizia residenziale;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

Visto in particolare l'art. 4, ultimo comma, del menzionato decreto-legge n. 9/1982, come modificato dalla legge di conversione, che dispone l'accantonamento di somme — in misura non superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3% dei finanziamenti di edilizia agevolata — per la realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari delle abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo dello Stato e per iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale;

Vista la propria delibera del 28 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, che, nel ripartire le disponibilità esistenti per il quadriennio 1982-1985, definitiva analiticamente i criteri generali di spesa dei fondi destinati a ricerche, studi e sperimentazione, individuando tre settori d'intervento (programmatorio, tecnico e documentativo-informativo) e fornendo puntuali indicazioni circa le priorità da rispettare in ciascuno dei settori considerati;

Viste le proprie delibere in data 19 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1985, e in data 27 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1988, concernenti l'approvazione del programma di edilizia residenziale pubblica, rispettivamente, per il biennio 1986-87 e 1988-89 e che fissano — nella misura massima prevista dal richiamato art. 4, del decreto-legge n. 9/1982 come modificato dalla legge n. 94/1982 — gli accantonamenti da destinare alle finalità di cui alla stessa norma;

Vista la delibera assunta dal Comitato per l'edilizia residenziale nella seduta del 12 aprile 1989;

Vista la nota n. 473 del 6 luglio 1989 del Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del predetto Comitato;

Preso atto del parere favorevole formulato dalla commissione consultiva interregionale per la programmazione economica nella seduta dell'11 ottobre 1989;

Considerato che la disponibilità massima per il biennio 1986-87 ammonta a lire 33,4 miliardi in conto capitale e in lire 7,5 miliardi in conto interesse e che la disponibilità massima per il biennio 1988-89 ammonta a lire 18,64 miliardi in conto capitale e a lire 7,5 miliardi in conto interesse;

Ritenuto che le ulteriori somme disponibili per le finalità di cui trattasi debbano essere utilizzate per obiettivi che abbiano carattere unitario e complementare rispetto a quelli definiti nella citata delibera del 28 marzo 1985, al fine di conseguire risultati di più ampia significatività e consentire approfondimenti programmaticamente sistematici;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

Le disponibilità, pari a lire 52,04 miliardi in conto capitale e lire 15 miliardi in conto interesse di cui alle premesse, vengono così ripartite:

a) disponibilità in conto capitale (52,04 miliardi):

anagrafe dell'utenza: lire 2,5 miliardi;
ricerche, studi ed interventi sperimentali: lire 49,54 miliardi;

b) disponibilità in conto interesse (lire 15 miliardi):

interventi costruttivi con finalità sperimentali.

L'utilizzazione dei predetti fondi in conto capitale e in conto interesse sarà effettuata secondo le modalità definite nella delibera del 28 marzo 1985, richiamata in premessa, e nei settori d'intervento in quella sede individuati, nonché in aree di attenzione ad essi complementari ed enucleate anche in modo da operare più stretti collegamenti con il mondo della ricerca sia nazionale sia estera.

Invita

il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad assicurare i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca di cui al comma 1, lettera *a)*, della presente delibera con quelle in corso di esecuzione o da attivarsi, che possano presentare elementi di complementarietà con le attività di cui al citato comma 1.

Roma, addì 13 ottobre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

89A5335

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1989.

Programma 1988-90 di interventi in materia di ristrutturazione del patrimonio sanitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, da finanziarsi mediante operazioni di mutuo;

Visto il quinto comma del medesimo art. 20 che determina per il triennio 1988-90 il limite massimo complessivo dei predetti mutui in 10.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1989, n. 321, che demanda al CIPE la ripartizione delle quote di mutuo da riservare alle regioni e province autonome, ripartizione che viene ritenuta atto prioritario rispetto all'approvazione del programma nazionale previsto dal quarto comma dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 2 ottobre 1989;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale;

Tenuto conto che per le esigenze relative al programma triennale per l'AIDS occorre riservare una quota pari a lire 2.100 miliardi ed un ulteriore quota di lire 418,700 miliardi destinata ai programmi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari e degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Delibera:

1. Sull'importo complessivo di 10.000 miliardi previsto dall'art. 20, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, quale limite massimo dei mutui indicati in premessa da contrarre nel triennio 1988-90, vengono in via provvisoria riservate le quote di lire 2.100 miliardi per il finanziamento del programma relativo all'AIDS e di lire 418,700 miliardi per i programmi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Il residuo importo di L. 7.481.300 viene ripartito tra le regioni e province autonome secondo quanto riportato nell'allegato *A* che fa parte integrante della presente delibera.

3. La suddetta ripartizione ha valore indicativo, al fine di consentire la predisposizione dei programmi che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno predisporre ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Roma, addì 13 ottobre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE QUOTA PRIMO TRIENNIO 1988-90 - ART. 20 DELLA LEGGE N. 67/1988

(in milioni)

Regioni	Totale disponibilità triennio 1988/90
Piemonte	506.167
Val d'Aosta	23.781
Lombardia	933.549
Provincia autonoma di Bolzano	54.626
Provincia autonoma di Trento	59.479
Veneto	466.098
Friuli-Venezia Giulia	155.140
Liguria	255.763
Emilia-Romagna	482.919
Toscana	430.504
Umbria	102.466
Marche	165.655
Lazio	599.792
Abruzzo	220.972
Molise	78.012
Campania	848.548
Puglia	607.753
Basilicata	111.176
Calabria	320.145
Sicilia	800.561
Sardegna	258.194
Totale generale	7.481.300

89A5336

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di edificio da destinarsi a sede uffici P.T. da parte dell'Italposte. (Deliberazione n. IV/44107).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'Italposte per la realizzazione di uffici postali su area ubicata nel comune di Livigno, mappali 40, 500, 42, 779, 782, 783, 520 e 50, foglio n. 28, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza di decreto ministeriale 7 luglio 1960 e legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» e «sociale» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella fruizione di un servizio di indubbia necessità quale l'ufficio postale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» e «sociali», i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che trattasi della realizzazione di un edificio che non incide in modo rilevante o contrastante sull'insieme paesistico, per altezza fuori terra e ingombro volumetrico;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale propri del piano paesistico e avendo constatato che l'ambito interessato dall'intervento risulta, sotto il profilo paesistico ambientale, già consistentemente insediato, si ritiene che l'ulteriore ridotto incremento insediativo, finalizzato alla dotazione di un servizio rilevante per la comunità locale, non comprometta l'esercizio sistematico di tutela proprio del Piano territoriale paesistico;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappali 40, 500, 42, 779, 782, 783, 520 e 50, foglio n. 28, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1), della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 20 giugno 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A5299

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 26 settembre 1989), **coordinato con la legge di conversione 15 novembre 1989, n. 374** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 maggio 1989, n. 163, e 13 luglio 1989, n. 252». I decreti-legge n. 163/1989 e n. 252/1989, di contenuto pressoché analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1989 e n. 215 del 14 settembre 1989).

Art. 1.

Avanzamento Esercito

1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24 ed al comma 1 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224 ***(a)***, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1990.

2. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224 ***(a)***, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990 con le seguenti modificazioni:

a) le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nella tabella *A*, allegata al presente decreto. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nell'anno 1989 non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge n. 224 del 1986 ***(a)***, per il triennio 1986-1988;

b) i maggiori del Corpo veterinario aventi anzianità di grado 1985 e 1986 sono promossi, se idonei, al compimento dell'undicesimo anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi di interruzione del servizio;

c) i tenenti del Corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti) sono promossi, se idonei, con anzianità corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado.

(a) Il comma 1 dell'art. 24 ed il comma 1 dell'art. 37 della legge n. 224/1986 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) hanno prorogato sino al 31 dicembre 1988 il termine di validità dei quadri del ruolo del Corpo tecnico e del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di cui alle tabelle allegate alla legge n. 574/1980. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 37 della predetta legge n. 224/1986 dettano norme più favorevoli per l'avanzamento degli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello dei ruoli un servizio permanente effettivo dell'Esercito, relativamente agli anni 1986, 1987 e 1988.

Art. 2.

Avanzamento Marina

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare, contenute negli articoli 24, 29 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574 ***(a)***, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 38 della legge 19 maggio 1986, n. 224 ***(b)***, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

(a) Le disposizioni contenute nella legge n. 574/1980, alle quali viene operato il rinvio, dettano, in via transitoria, norme più favorevoli per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: tali norme, con la legge n. 224/1986, sono state prorogate sino al 31 dicembre 1988.

(b) Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 38 della legge n. 224/1986: «2. Per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da guardiamarina a tenente di vascello compreso di ciascun ruolo».

Art. 3.

Avanzamento Aeronautica

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, contenute negli articoli 25, 30 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574 ***(a)***, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 39 della legge 19 maggio 1986, n. 224 ***(b)***, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da sottotenente a capitano compreso di ciascun ruolo.

3. A partire dall'anno 1989, non è richiesto il possesso del titolo di studio previsto dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni ***(c)***, per l'avanzamento dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo commissariato, ruolo amministrazione.

(a) Per le disposizioni contenute nella richiamata legge n. 574/1980 si veda la nota ***(a)*** all'art. 2.

(b) Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 39 della legge n. 224/1986: «2. Per gli anni dal 1985 al 1988, i maggiori dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica sono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado».

(c) Il titolo di studio previsto dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, che sostituisce la tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è il diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.»

Art. 4.

Effetto delle proroghe

1. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

Art. 5.

Limiti di età dei maggiori e gradi inferiori

1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dal comma 2 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224 *(a)*, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990. Tale proroga trova applicazione anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) Il primo comma dell'art. 33 della legge n. 574/1980 prevede, per un periodo transitorio, prorogato sino al 31 dicembre 1988 dalla legge n. 224/1986, che i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti.

Art. 6.

Copertura dell'onere

1. *All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 341,6 milioni per l'anno 1989 ed in lire 683,2 milioni annui a decorrere dal 1990, si provvede con riduzione in parti uguali dei capitoli 1836 e 2804 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. A tali capitoli si applicano, conseguentemente, le disposizioni contenute nell'articolo 11*-ter, *comma 1, lettera* c), *della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1)

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE — DA DETERMINARE CON RIFERIMENTO ALLE DATE DEL 31 OTTOBRE 1988 E 1989 — DEI TENENTI COLONNELLI DEI VARI RUOLI DELL'ESERCITO, PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE PROMOZIONI RISPETTIVAMENTE PER GLI ANNI 1989 E 1990.

RUOLO	Anno	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
Ruolo normale unico delle armi	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 30 dicembre 1980	90
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	100
Corpo tecnico	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	8
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1983	9
Corpo automobilistico	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1981	10
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	9
Corpo di amministrazione	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1981	8
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981	6
Corpo di commissariato - ruolo commissari	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981	3
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	3
Corpo di commissariato - ruolo sussistenza	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981	2
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	1
Corpo sanitario - ruolo medici	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1978	2
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	3
Corpo sanitario - ruolo chimici farmacisti	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1981	1
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981	1
Corpo veterinario	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1980	1
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981	1
Ruolo speciale unico delle armi	1989	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	15
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1968 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982, nonché tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1983.	18

Nota. — Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

89A5352

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e il Regno dell'Arabia Saudita per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Riyadh il 24 novembre 1985.

Il giorno 8 novembre 1989 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e il Regno dell'Arabia Saudita per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Riyadh il 24 novembre 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 8 maggio 1989, n. 207, pubblicata nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1989.

In conformità all'art. 3, l'accordo è entrato in vigore il giorno 8 novembre 1989.

89A5319

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1989 i poteri conferiti all'avv. Nicola Putignano, commissario governativo della società cooperativa «Raffaello», con sede in Palo del Colle (Bari), sono stati prorogati fino al 25 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1989 i poteri conferiti al dott. Renato Ferraresi, commissario governativo del Consorzio casertano «Luigi Vanvitelli» fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Caserta, sono stati prorogati fino al 25 gennaio 1990.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 i poteri conferiti al dott. Ferdinando Flora, commissario governativo della società cooperativa Sol Levante, con sede in Melzo (Milano), sono stati prorogati fino al 30 gennaio 1990.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 i poteri conferiti all'avv. Cesare Lombrassa, commissario governativo della società cooperativa Ferruccio Gilera, con sede in Monza (Milano), sono stati prorogati fino al 30 gennaio 1990.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 i poteri conferiti al dott. Cesare Lombrassa, commissario governativo della società cooperativa Fior di Loto, con sede in Abbiategrasso (Milano), sono stati prorogati fino al 30 gennaio 1990.

89A5322

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative che prestano, nella provincia di Novara, l'assistenza agli anziani ed agli infermi all'interno di strutture gestite direttamente dalle cooperative stesse ed inquadrati in specifici profili professionali.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1989, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative che prestano, nella provincia di Novara, l'assistenza agli anziani ed agli infermi all'interno di strutture gestite direttamente dalle cooperative stesse ed inquadrati in specifici profili professionali, sono così determinati:

a) coordinatore con mansioni di direzione del personale;
infermiere,
L. 35.000 giornaliere;
b) assistente geriatrico;
cuoco,
L. 32.000 giornaliere.

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate lavorative.

89A5320

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Terni nel campo dei servizi sociali ed assistenziali (compresa l'assistenza domiciliare).

Con decreto ministeriale 8 novembre 1989, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Terni nel capo dei servizi sociali ed assistenziali (compresa l'assistenza domiciliare), sono fissati, rispettivamente, in L. 22.615 ed in 22 giornate lavorative.

89A5321

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente per le scuole materne della Sardegna

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 viene prorogata sino al 31 gennaio 1990 la nomina del prof. Stefano Mario Mundula quale commissario straordinario dell'Ente per le scuole materne della Sardegna.

Con la stessa decorrenza è attribuita, al medesimo, ai sensi del decreto ministeriale del 1° febbraio 1989, l'indennità di carica spettante al presidente, determinata nel seguente modo:

compenso annuo lordo pari al trattamento economico del direttore generale dell'Ente maggiorato del 20%.

89A5324

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Venezia ad acquistare un immobile

Il prefetto di Venezia con decreto n. 3606 del 31 agosto 1989 ha autorizzato l'Università degli studi di Venezia ad acquistare porzione di Palazzo Bernardo Favero ubicato in Venezia, in calle della Madonetta n. 1977 al prezzo di L. 3.700.000.000 da destinarsi ad insediamento universitario.

89A5326

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare un immobile

Il prefetto di Udine con decreto n. 4332/2° Sett. in data 14 agosto 1989 ha autorizzato l'Università degli studi di Udine ad acquistare un immobile sito in Udine, via Gemona, 26, 28, 30, di proprietà della sig.ra Spagnolo Giancarla; al prezzo di L. 2.300.000.000.

89A5325

Autorizzazione alla fondazione «U. Bonino e M. Sofia Pulejo» di Messina ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1989, registro n. 2 Università, foglio n. 149, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la fondazione «Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo» è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal cav. del lavoro Uberto Bonino.

89A5341

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edile ferroviaria pordenonese a r.l.», in Pordenone

Con deliberazione della giunta regionale n. 4938 del 20 ottobre 1989, il dott. Leri Pegolo con studio in Pordenone, via Vallona, 1, è stato nominato liquidatore della «Società cooperativa edile ferroviaria pordenonese a r.l.», con sede in Pordenone, sciolta il 18 settembre 1985 con rogito notaio dott. Giuseppe Salice di Pordenone, in sostituzione del sig. Rino Comin.

89A5311

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
annuale	L.	40.000
semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L.	500.000
semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*